

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) AFFERNI

Seduta del 30/03/2020

FATTO

Parte ricorrente ha dichiarato quanto segue.

- di aver stipulato due contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazione di pagamento/cessione del quinto dello stipendio, e precisamente: (i) il contratto n. ***463 del 26/10/2004, articolato in 120 rate, estinto anticipatamente il 31/05/2012 e (ii) il contratto n. ****398 del 07/05/2012, articolato in 60 rate, estinto anticipatamente il 31/10/2014;
- per entrambi i contratti l'estinzione non è stata accompagnata dalla integrale restituzione dei costi non maturati fino alla scadenza del prestito;
- pertanto, è stato presentato reclamo per il contratto n. ***398 in data 10/07/2019 e per il contratto n. ***463 in data 23/07/2019.

In conclusione parte ricorrente, visto l'esito negativo dei reclami, chiede:

- o accertare e dichiarare il mancato rimborso al Cliente dell'importo allo stesso spettante ai sensi dell'art. 125 *sexies* TUB, pari ad € 1.234,72, calcolato secondo la normativa e giurisprudenza di settore e conseguentemente;
- o condannare [REDACTED] a restituire al ricorrente € 1.234,72 a titolo di oneri ed addebiti non corrisposti al momento dell'anticipata estinzione.

Parte ricorrente intende chiedere oltre alle spese di procedura anche le spese di consulenza sostenute pari ad € 20 oltre IVA.



La somma è stata ottenuta in base al seguente calcolo:

Per il contratto n. ***463:

ONERI CORRISPOSTI	IMPORTO CORRISPOSTO	DURATA RESIDUA/DURATA TOTALE	IMPORTO RATEI	RATEI RIMBORSATI	RATEI DA SALDARE
SPESE E ONERI CONTRATTUALI	€ 154,94	25,00%	€ 38,74	€ 0,00	€ 38,74
COMMISSIONI FINANZIARIE	€ 568,12	25,00%	€ 142,03	€ 0,00	€ 142,03
COMMISSIONI ACCESSORIE	€ 1.168,80	25,00%	€ 292,20	€ 0,00	€ 292,20
POLIZZA RISCHIO VITA	€ 396,65	25,00%	€ 99,16	€ 0,00	€ 99,16
POLIZZA RISCHIO IMPIEGO	€ 983,75	25,00%	€ 245,94	€ 0,00	€ 245,94
TOTALE			€ 818,07	€ 0,00	€ 818,07

Per il contratto n. ***398:

ONERI CORRISPOSTI	IMPORTO CORRISPOSTO	DURATA RESIDUA/DURATA TOTALE	IMPORTO RATEI	RATEI RIMBORSATI	RATEI DA SALDARE
COMMISSIONI RETE DISTRIBUTIVA	€ 363,60	51,67%	€ 187,86	€ 61,78	€ 126,08
SPESE DI ISTRUTTORIA	€ 450,00	51,67%	€ 232,50	€ 0,00	€ 232,50
COPERTURA ASSICURATIVA	€ 87,44	51,67%	€ 45,18	€ 0,00	€ 45,18
COPERTURA ASSICURATIVA RISCHIO VITA	€ 24,95	51,67%	€ 12,89	€ 0,00	€ 12,89
TOTALE			€ 478,43	€ 61,78	€ 416,65

Nelle controdeduzioni, l'intermediario precisa quanto segue.

Per il contratto n. ***463, l'intermediario dichiara di aver già provveduto all'invio al cliente, a mezzo raccomandata, di assegno circolare per l'importo di € 837,83, comprensivo di € 20 per spese di presentazione del ricorso, come da calcoli esposti nel seguente prospetto riepilogativo:

Commissioni Finanziarie e accessorie non maturate	€ 1.736,92 (totale)	€ 434,22 (pro quota)
Spese e oneri contrattuali	€ 154,94 (totale)	€ 38,73 (pro quota)
Quota parte premi assicurativi non maturati	€ 1.380,40 (totale)	€ 345,09 (pro quota)
spese procedura (euro 20)		€ 20,00
Totale		€ 837,83

Per il contratto n. ***398:

- l'intermediario ritiene di aver correttamente operato rimborsando al cliente, al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento, la somma di € 61,78 a titolo di commissioni di rete distributiva non maturate;
- per quanto riguarda gli oneri assicurativi, sottolinea che i costi per le polizze assicurative sono stati sostenuti esclusivamente dall'intermediario stesso e, pertanto, nessuna somma a tale titolo era dovuta al cliente;
- al contratto sono pacificamente applicabili i principi fissati nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 10003/2016 (resa nei confronti del medesimo Intermediario odierno resistente), che ha sancito la correttezza e legittimità dei criteri di calcolo dei rimborsi operati in sede di estinzione anticipata del finanziamento;
- le modalità di rimborso delle commissioni di rete distributiva, riferite sia ad attività *up front* che *recurring*, sono fissate nel contratto e validate dalla richiamata pronuncia del Collegio di Coordinamento;



- nella menzionata decisione il Collegio di Coordinamento ha integrato la lettura delle condizioni contrattuali con il criterio indicato nel “*Piano annuale*” ai fini della quantificazione, rata per rata, degli importi oggetto di restituzione a titolo di oneri non maturati, riconoscendo la correttezza della regolamentazione pattizia e respingendo le istanze del ricorrente;
 - che tutto ciò risulta perfettamente applicabile nella specie, dal momento che l’importo retrocesso all’atto dell’estinzione a titolo di “*commissioni rete distributiva*” non maturate corrisponde a quello risultante nel predetto “*piano annuale*”, sottoscritto dalla Cliente, per la mensilità successiva a quella di estinzione;
 - per quanto riguarda gli oneri assicurativi, i premi non sono stati addebitati al cliente, ma internalizzati nelle condizioni del contratto (come si vede dal frontespizio) e, pertanto, nessuna somma a tale titolo era dovuta al cliente;
 - il costo relativo alle spese di istruttoria è di natura *up front* e la loro ripetibilità è esclusa chiaramente dal contratto. L’intermediario si oppone pertanto alla richiesta di restituzione del cliente anche sulla base degli orientamenti fin qui chiaramente espressi dai Collegi. Al riguardo si ritiene non applicabile ai contratti già estinti, quanto enunciato nella pronuncia della CGE (c.d. sentenza Lexitor).
- Si osserva, infine, che le modalità di rimborso della voce “*commissioni di rete distributiva*” sono contrattualizzate e il criterio è stato validato dall’arbitro; le “*spese di istruttoria*” sono state oggetto di pattuizione ed il criterio di rimborso sarebbe comunque quello della “*curva degli interessi*” (e non quello richiesto dal cliente).
- In conclusione, l’Intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia sottoposta all’esame del Collegio verte essenzialmente sulla questione della quantificazione del rimborso da parte dell’intermediario della quota non maturata al momento dell’estinzione anticipata degli oneri previsti da due contratti di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio o delegazione di pagamento.

Tale restituzione è prevista dall’art. 125-*sexies* TUB, norma la cui natura imperativa, quindi non derogabile dalle parti, è stata a più riprese affermata dall’ABF (cfr., tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016). Sulla sussistenza del diritto all’equo rimborso degli oneri non maturati e/o goduti anche per contratti stipulati in momenti antecedenti l’entrata in vigore dell’art. 125-*sexies*, si veda, tra le altre: Collegio di Roma, decisione n. 1215 del 09.02.2017. Secondo l’orientamento consolidato dei Collegi ABF, “*l’art. 125 sexies TUB introdotto dal d.lgs. n. 141/2010, deve essere inteso quale norma non già innovativa, bensì sostanzialmente ricognitiva della normativa previgente*” (cfr. tra le più recenti, Collegio di Milano, n.14909/19).

Ciò premesso, deve questo Collegio fare presente che il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell’ammortamento del finanziamento (c.d., *recurring*) e della non rimborsabilità dei costi *up front*, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto, è da considerarsi superato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18. In tale sentenza la Corte ha statuito che “*occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*”.



A seguito di tale sentenza, nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*

- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che: *“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Con riguardo ai ricorsi già decisi e/o pendenti, nella pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 sono enunciati i due principi:

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.*

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Il Collegio ha precisato che se nel primo ricorso il cliente ha chiesto soltanto il rimborso di costi recurring deve comunque pervenirsi alla conclusione dell’inammissibilità del nuovo ricorso perché la presentazione di un secondo ricorso avente ad oggetto una ulteriore posta creditoria discendente dallo stesso fatto costitutivo comporterebbe la violazione del principio di infrazionabilità della domanda. Sempre a motivo della infrazionabilità della domanda *“deve escludersi la possibilità che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi recurring, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi up front, magari invocando la riunione dei ricorsi, salva la possibilità di rinunciare a entrambi e proporre successivamente un ricorso unitario volto alla retrocessione di tutti i costi ripetibili in conseguenza della estinzione anticipata del finanziamento”.*

Innanzitutto si osserva che non risultano presentati all’ABF precedenti ricorsi riferiti ai medesimi contratti di finanziamento in esame e con i quali sia già stata domandata la retrocessione di costi in conseguenza dell’estinzione anticipata.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In relazione al prestito ***463, dai documenti in atti risulta l'estinzione anticipata al 31/05/2012, dopo la scadenza di n. 90 rate (su n. 120 rate totali).

Passando a considerare il contratto di finanziamento in oggetto, si osserva quanto segue.

Guardando alla descrizione delle commissioni, sulla base degli orientamenti condivisi dei Collegi, è possibile affermare che:

- in relazione alle Commissioni finanziarie (c): il riferimento a "ogni altro adempimento connesso alla esecuzione del contratto" e all'"intera durata dell'ammortamento" consente di qualificare la clausola come *recurring*;

- in relazione alle Commissioni accessorie (d) Commissioni di intermediazione: secondo l'orientamento condiviso dai Collegi, il riferimento a "ogni altra attività prestata" rende la clausola opaca e, dunque, *recurring*;

- in relazione agli Oneri e le spese contrattuali (e): il riferimento ad attività "periodiche" e che riguardano la fase dell'esecuzione del contratto consente di qualificare la clausola come *recurring*.

In merito ai *premi assicurativi*, si osserva che anch'essi hanno natura *recurring*.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 23.238,95	Tasso di interesse annuale	6,00%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	258,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	25,00%
Data di inizio del prestito	05/01/2004	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	7,37%

rate pagate	90	rate residue	30	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni finanziarie (c)				568,12	Recurring	25,00%	142,03		142,03
Commissioni accessorie (d)				1.168,80	Recurring	25,00%	292,20		292,20
oneri e spese contrattuali (e)				154,94	Recurring	25,00%	38,74		38,74
oneri assicurativi (f-g)				1.380,40	Recurring	25,00%	345,10		345,10
Totale				3.272,26					818,07

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo come sopra calcolato coincide con la somma richiesta dal cliente (€ 818,07) e non include le somme che l'intermediario asserisce di aver rimborsato al cliente ma del cui effettivo incasso non vi è evidenza.

Ove venisse offerta evidenza dell'effettivo pagamento degli importi dichiarati dall'intermediario, il rimborso dovrebbe essere considerato soddisfacente delle richieste del cliente (l'importo coincide sostanzialmente con quello richiesto dal cliente e con quello che risulta dal conteggio sopra riportato).

In relazione al prestito ***398, dai documenti in atti risulta l'estinzione anticipata al 31/10/2014, dopo la scadenza di n. 29 rate (su n. 60 rate totali).

Per l'ipotesi di estinzione anticipata, le parti hanno convenuto il rimborso secondo quanto previsto da un Piano annuale di rimborso interessi e commissioni sottoscritto dal cliente.

Il cliente ha richiesto anche il ristoro degli oneri assicurativi asseritamente sostenuti per la copertura del rischio vita e del rischio impiego. Si rileva che dalla documentazione prodotta, tuttavia, non risulta che il cliente abbia sostenuto i costi dovuti per il pagamento



del premio. In questo senso anche l'art. 7 dell'accordo contrattuale e il cliente non ha prodotto documentazione ulteriore volta a dimostrare di aver sostenuto dei costi ai fini assicurativi.

In relazione alla voce *Commissioni Rete Distributiva*, la stessa è definita come segue:

“comprendono i costi e gli oneri sopportati per l'attività svolta dalla rete di vendita diretta (filiali) o indiretta (agenti in attività finanziaria / intermediari finanziari) sia in fase di istruttoria della pratica sia nel corso della durata del contratto. A titolo esemplificativo rientrano all'interno di tali commissioni quelle sostenute per 1) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del Cedente; 2) la raccolta e verifica preventiva della documentazione fornita dal cedente; 3) l'assistenza al cedente in tutte le fasi e in tutti gli adempimenti precedenti all'erogazione del prestito ed alla ricezione dell'assegno o del bonifico corrispondente; 4) la gestione notifica presso debitore ceduto; 5) per ogni altra attività prestata e connessa al contratto”

Al riguardo si rappresenta che le condizioni contrattuali per il caso di estinzione anticipata del prestito rimandano, con riguardo ai criteri e alla misura del rimborso, all'allegato *“Piano annuale di rimborso interessi e commissioni”*. In quest'ultimo la quota di rimborso viene individuata nella misura massima del 60%.

I Collegi ABF hanno più volte affermato la legittimità di analoga previsione contrattuale, evidenziando la riferibilità della quota rimborsabile del 60% ad attività *recurring*: *“laddove in una medesima voce di costo siano raggruppate più attività chiaramente individuate come up front e recurring, la ripartizione del costo complessivo secondo una misura percentuale possa integrare e consentire una distinzione tra le diverse attività, pur accomunate nella stessa voce, da ritenersi altrimenti opaca.*

Di conseguenza, può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale. (...) L'indicazione cumulativa nella medesima previsione negoziale di attività preliminari e continuative – che, normalmente, determina l'opacità della clausola e la conseguente qualificazione (ex artt. 1370 c.c. e 35 cod. cons.) come recurring di tutte le attività contemplate – è, infatti, superata dalla previsione della misura percentuale del 60% del costo complessivo cui le secondo sono riconducibili.” (Collegio di Coordinamento, decisione n. 10003/16 del 11/11/16).

Per la differenza (40%), considerata *up front* dall'Intermediario, si applicherà il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/19).

In merito alle spese di istruttoria, le stesse sono così definite:

“a titolo meramente esemplificativo vi rientrano: 1) assistenza alla rete distributiva nella fase precontrattuale (es. consulenza legale ed operativa con particolare riferimento alla gestione dell'erogazione degli anticipi e all'estinzione di altri prestiti); 2) controllo documentazione, 3) istruttoria e caricamento debitore ceduto; 4) delibera della pratica; 5) elaborazione dei dati in funzione della normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni) ed usura (L. 108/96); 6) ed ogni altro costo connesso al perfezionamento del contratto”

Il riferimento alle attività connesse alla fase di perfezionamento del contratto consente di qualificare la clausola come *upfront* e pertanto si applicherà il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/19).

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 10.537,58	Tasso di interesse annuale	5,65%
Durata del prestito in anni	5	Importo rata	202,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	51,67%
Data di inizio del prestito	30/06/2012	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	28,32%

rate pagate	29	rate residue	31	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni rete distributiva - quota rimborsabile secondo contratto **				218,16	Criterio contrattuale	***	61,78	61,78	0,00
Commissioni rete distributiva - quota NON rimborsabile secondo contratto ***				145,44	Upfront	28,32%	41,18		41,18
Spese istruttoria				450,00	Upfront	28,32%	127,43		127,43
Totale				813,60					168,61

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo come sopra calcolato non coincide con la somma richiesta dal Cliente (€ 416,15) poiché quest'ultimo ha applicato il criterio *pro rata temporis* all'intero importo degli oneri. Per l'insieme dei 2 contratti risultano dovuti per il complesso delle voci chieste a rimborso € 986,68 (=818,07+168,61). A fronte del dovuto l'intermediario ha asserito, ma non provato, di aver corrisposto ulteriori rimborsi per complessivi € 837,83 (=817,83+20 per spese procedura) in relazione al 1° contratto del 2004. Non ritiene invece di dovere nulla per quanto riguarda il 2° contratto del 2012.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 986,68, al netto di quanto eventualmente già corrisposto.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA